

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 375/A III Legislatura

" Modifica alla legge Regionale 7.1.1984 n. 1

" Determinazione della tassa Regionale di
circolazione ".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta dell' 1/2/1984.

REGIONE PUGLIA

DISEGNO
~~PROPOSTA~~ DI LEGGE

Modifica alla L.R. 7 gennaio 1964, n. 1 "Determinazione della tassa regionale di circolazione.

Articolo Unico

Al secondo comma, il punto n.3 è sostituito nel modo che segue:

3) autovetture con motore di potenza superiore a 25 cavalli fiscali.

Il terzo comma è ^{cost} sostituito: ~~Le norme di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 1964 e gli importi relativi dovranno essere versati entro il 30 giugno 1964.~~
Le norme di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 1964 e gli importi relativi dovranno essere versati entro il 30 giugno 1964.-
Coloro che avessero versato l'aliquota della tassa regionale di circolazione, maggiorata dalle sanzioni previste a norma di legge, possono inoltrare domande di restituzione, relativamente all'importo delle sole sanzioni, al Presidente della Giunta Regionale.-

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consig.
liare permanente il 2.7.84

REGIONE PUGLIA

DISEGNO

~~SECONDO~~ DI LEGGE

Modifica alla L.R. 7.1.1984, n.1 - Determinazione della tassa regionale di circolazione.-

RELAZIONE

Con legge regionale 7.1.1984 n.1 - Determinazione della tassa regionale di circolazione - la Regione Puglia ha fissato la nuova aliquota della tassa regionale di circolazione per i veicoli e gli autoscafi immatricolati nella circoscrizione territoriale della Regione.-

Da un riesame della predetta legge e al fine di una più corretta applicazione della stessa, si sostituisce al punto 3) del secondo comma la parola "autoveicoli" con "autovetture".-

Ciò al fine di limitare la tassa de qua ai soli mezzi da diporto o per uso privato, escludendo quelli con finalità di lavoro e per uso pubblico.-

L'integrazione del terzo comma si rende necessaria in quanto una serie di circostanze ha comportato una sfasatura tra il momento dell'approvazione, quello della pubblicazione e quello della entrata in vigore della legge, ed inoltre al fine di evitare i noti inconvenienti venutisi a determinare.-

